

Università degli Studi di Palermo  
Scuola di Specializzazione in Urologia  
con sede Aggregata Università Messina  
- REGOLAMENTO DIDATTICO -

**Art. 1 - Finalità**

---

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative della didattica della Scuola di Specializzazione (SdS) in Urologia della Università di Palermo, sede amministrativa, e della sede aggregata università di Messina.

**Art. 2 - Obiettivi Formativi**

---

La Scuola di Specializzazione in Urologia afferisce all'area delle Chirurgie Specialistiche e si articola in cinque anni (300 CFU totali: 60 CFU all'anno).

La Scuola di Specializzazione, attraverso percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali, si propone il conseguimento degli obiettivi formativi di seguito definiti:

**A. Attività formative di base (discipline generali per la formazione dello specialista)**

- L'apprendimento di approfondite conoscenze di fisiologia, anatomia umana e patologica;
- L'acquisizione di un'esperienza pratica necessaria per una valutazione clinica di un paziente urologico definendone la tipologia in base alle conoscenze di patologia clinica, anatomia patologica, semeiotica e metodologia clinica.
- Conoscenze fondamentali di oncologia medica per conoscere l'approccio medico alle principali patologie uro-oncologiche
- Azioni, interazioni, complicazioni, indicazioni e controindicazioni dei farmaci più comunemente usati nelle malattie urologiche.

I Settori scientifico-disciplinari inclusi sono quelli indicati nel Piano di organizzazione della Scuola, selezionati dall'elenco di cui al D.M. 1-8-2005, per un totale di 5 CFU (allegato 1).

**B. Discipline caratterizzanti (obiettivi formativi della tipologia della Scuola)**

**- B1: Tronco comune**

- Conoscenze teoriche e la pratica clinica per la diagnosi, il trattamento preoperatorio delle principali patologie chirurgiche nell'ambito dell'emergenza e del pronto soccorso (incluse l'urologia, la chirurgia generale, l'anestesiologia, la neurochirurgia, le malattie dell'apparato locomotore e la ginecologia).
- Principi della medicina operatoria, il trattamento postoperatorio delle più frequenti malattie di interesse chirurgico e urologico.
- La conoscenza degli aspetti medico-legali relativi alla propria professione e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.
- Conoscenze teoriche nell'ambito clinico e diagnostico delle attività caratterizzanti previste per le scuole afferenti all'ambito delle chirurgie specialistiche.

I Settori scientifico-disciplinari inclusi sono quelli indicati nel Piano di organizzazione della Scuola, selezionati dall'elenco di cui al D.M. 1-8-2005, per un totale di 81 CFU, compresi i relativi CFU professionalizzanti (21 CFU Teorici per l'ambito Clinico-Diagnostico; 60 CFU per le discipline professionalizzanti dell'ambito pratico di emergenza e pronto soccorso.). (allegato 2).

- *B2: Discipline specifiche della tipologia (Urologia)*

- Le conoscenze fondamentali di Anatomia Topografica, importanti per l'esame clinico obiettivo e la strategia operatoria;
- I principi di asepsi; le problematiche inerenti l'organizzazione e l'igiene ambientale delle sale operatorie; la conoscenza dello strumentario chirurgico, endoscopico, dei materiali di sutura nonché delle tecniche e metodiche chirurgiche tradizionali ed alternative;
- Una conoscenza di base e la relativa esperienza pratica, necessarie a definire personalmente sulla base della valutazione complessiva della patologia e del paziente, una corretta definizione della patologia e dell'indicazione al tipo di trattamento, medico o chirurgico più idoneo in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati per ogni singolo malato;
- Essere in grado di gestire le problematiche inerenti il post-operatorio;
- Sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, acquisite le conoscenze anatomo-chirurgiche, essere in grado di affrontare in prima persona l'esecuzione di atti operatori, sia in elezione che in urgenza.
- Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità della tipologia:
  - attività diagnostica mini-invasiva (almeno 100 cistoscopie, 100 esami urodinamici e 30 ago-biopsie prostatiche);
  - almeno 100 interventi di alta chirurgia di cui il 10% come primo operatore. Il resto come secondo operatore;
  - almeno 200 interventi di media chirurgia di cui il 25% come primo operatore. Il resto come secondo operatore;
  - almeno 300 interventi di piccola chirurgia di cui il 40% come primo operatore. Il resto come secondo operatore.

Settore scientifico-disciplinare: MED/24 Urologia, per un totale di 189 CFU, compresi dei relativi CFU professionalizzanti (150 CFU) e dei CFU teorici (39 CFU).

- *B3: Discipline elettive*

Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente sono finalizzate all'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze nell'ambito della specializzazione.

Nell'ambito delle competenze dell'Urologia le attività elettive possono essere svolte in:

1. Tutte le materie caratterizzanti specifiche della tipologia:
  - a. MED/22 Chirurgia Vascolare
  - b. MED/24 Urologia
  - c. MED/40 Ginecologia e ostetricia
2. Andrologia e Sessuologia
3. Trapianti
4. Laparoscopia

## 5. Stage all'estero di natura clinica/ricerca di base

Lo specializzando può scegliere soltanto un'attività elettiva indicata, di norma, all'inizio del terzo anno, per un massimo di 45 CFU, da suddividere fra attività formative e professionalizzanti (almeno per il 70% del totale) e da intendersi come parte integrante dei CFU riservati alla disciplina specifica della tipologia.

il Consiglio della Scuola definirà il percorso formativo in riferimento all'attività elettiva scelta dallo specializzando.

### **C. Discipline affini o integrative**

- L'acquisizione delle conoscenze di base e dell'esperienza necessaria per diagnosticare e trattare anche chirurgicamente le patologie di competenza specialistica di più frequente riscontro (chirurgia generale, ginecologica, vascolare, pediatrica) o caratterizzate dall'indifferibilità di un trattamento in urgenza;
- La capacità di riconoscere, diagnosticare ed impostare il trattamento, definendo in una visione complessiva la priorità nei casi di patologia o lesioni multiple, in pazienti che richiedono l'impiego necessario di specialisti nei casi su accennati.

I Settori scientifico-disciplinari inclusi sono quelli indicati nel Piano di organizzazione della Scuola, selezionati dall'elenco di cui al D.M. 1-8-2005 per un totale di 5 CFU (allegato 3).

### **D. Prova finale.**

Lo specializzando ha a disposizione 15 CFU per la stesura della tesi.

### **E. Altre attività formative**

Lo specializzando deve acquisire ulteriori conoscenze in campo linguistico (apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione dei testi e la partecipazione a conferenze in ambito scientifico e clinico) per complessivi 5 CFU.

### **Art. 3 - Modalità di svolgimento della formazione, attività didattica frontale e professionale, certificazione e verifiche**

---

Le discipline selezionate per l'insegnamento frontale e professionalizzante dal Consiglio della Scuola vengono inserite nel **Piano di Organizzazione delle attività didattiche e formative** che deve indicare l'anno di corso ed i CFU a ciascuna disciplina assegnati. Nell'ambito delle attività previste devono essere presenti i SSD definiti come obbligatori ed irrinunciabili dal D.M. 8-5-2006, per i quali il Consiglio di Scuola di Specializzazione prevede esame finale nell'anno di espletamento della attività formativa, qui di seguito elencati:

<i>MED/08</i>	<i>Anatomia Patologica</i>	<i>MED/36</i>	<i>Diagnostica Imm / Rxter.</i>
<i>MED/14</i>	<i>Nefrologia</i>	<i>MED/40</i>	<i>Ginecologia ed ostetricia</i>
<i>MED/18</i>	<i>Chirurgia Generale</i>	<i>MED/41</i>	<i>Anestesiologia</i>
<i>MED/24</i>	<i>Urologia</i>	<i>MED/43</i>	<i>Medicina Legale</i>

Tutte le altre attività formative teoriche e pratiche, previste negli anni di corso di specializzazione, saranno documentate su un apposito **Libretto-diario delle attività formative** nel quale saranno annotate, e certificate mediante firma, le attività svolte dal medico in formazione specialistica, con un giudizio sintetico sulle capacità e le attitudini espresso dal docente tutore preposto alle singole attività (controfirmate dallo specializzando). (Così come previsto dal Dlgs 368/99 art 38 e DM 01/08/2005 art 5)

Il Piano di organizzazione delle attività didattiche e formative, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo.

Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica frontale che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Il percorso formativo è dettagliato nel Piano di distribuzione/organizzazione delle attività formative della Scuola, discusso ed approvato dal Consiglio della Scuola sulla scorta delle indicazioni di cui al D.M. 1-8-2005 (seduta del 07/09/2009). Vedi allegato 5.

Per il conseguimento del titolo di specialista, il medico in formazione deve acquisire 300 CFU complessivi, articolati in 5 anni di corso, di cui almeno il 70%, pari a 210 CFU, impegnati in attività pratiche e di tirocinio (attività professionalizzanti).

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione presso la sede amministrativa della Scuola e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove *in itinere* (esami di passaggio d'anno) nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

In particolare, ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 1 agosto 2005, al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del DM 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

- aver prestato attività di assistenza diretta in ambito di tronco comune per un totale di 60 CFU (pari ad un anno di attività di studio) di cui 30 in Chirurgia Generale e/o Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso, e 30 in specialità affini (vedi al punto B.1.)
- aver prestato attività di assistenza diretta in ambito urologico per un totale di almeno 150 CFU.
- dimostrare di aver acquisito una completa preparazione professionale specifica basata sulla documentazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come specificato nel punto B.2

Il momento dal quale, nel percorso formativo, lo specializzando può essere considerato idoneo per iniziare le attività ai diversi livelli di criticità in relazione alle caratteristiche dei pazienti assistiti, al profilo di rischio degli stessi, alla complessità organizzativa, tecnica o professionale, è precisato nel successivo art. 9.

In allegato 4 sono specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico, come stabilito nella Conferenza dei Direttori delle Scuole di Specializzazione in Urologia e approvato dagli organi competenti.

Le attività svolte nelle sedi di tirocinio della rete formativa di cui all'art. 7 sono oggetto di verifica periodica e devono essere riportate nel libretto-diario di formazione unitamente alla valutazione di merito del tutore di cui all'art. 10. Ad esso è anche affidata la registrazione della frequenza e la sua attestazione formale. Il responsabile di sede di tirocinio è tenuto a garantire la coerenza globale dei percorsi formativi all'interno delle diverse sezioni od unità operative in cui ruota lo specializzando ed il rispetto da parte di tutori ed allievi del

regolamento della Scuola. In caso di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante in sedi aggregate o strutture facenti parte della rete formativa della scuola, il docente/tutore preposto allo svolgimento della attività sarà identificato nel responsabile dell'U.O. ospitante (sostituendo di fatto il docente primo assegnatario della stessa attività formativa).

#### ***Art. 4 - Requisiti per l'accesso***

---

L'ammissione degli specializzandi alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione medico-chirurgiche.

L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:

- posti ordinari con finanziamento ministeriale;
- posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
- posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici;
- posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche.

L'ammissione su tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova e ad apposita autorizzazione ministeriale.

I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle scuole di specializzazione, sono considerati studenti dell'Ateneo.

Allo specializzando non può essere conferito il titolo di medico frequentatore da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, essendo la condizione di medico frequentatore implicita nello status di specializzando.

L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche fissato per ciascun anno con decreto ministeriale.

#### ***Art. 5 – Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio sanitario nazionale***

---

Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999) e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione medico-chirurgiche.

Tale personale dovrà produrre idonea documentazione dalla quale risulti che è assegnato ad una unità operativa nella quale svolge, a tempo pieno, un'attività corrispondente alla specializzazione prescelta.

Spetta comunque al Consiglio della Scuola, prima dell'inizio delle attività, verificare che sussistano le condizioni e i requisiti necessari per garantire che lo specializzando possa sviluppare il percorso formativo pratico previsto dall'ordinamento della Scuola.

Le altre attività previste dalla Scuola dovranno essere svolte secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola.

Per il conseguimento del titolo di specialista, i predetti specializzandi devono aver comunque svolto un'attività formativa corrispondente a quella prescritta dagli ordinamenti didattici, dal presente regolamento e dalla normativa vigente, per gli specializzandi ammessi sui posti con contratto.

## **Art. 6 – Programmazione didattica**

---

Il Consiglio della Scuola determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Il Consiglio della Scuola definisce annualmente le modalità di rotazione degli Specializzandi fra le strutture inserite nella rete formativa di cui all'art. 7, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando dovrà aver personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale.

## **Art. 7 - Formazione nella rete formativa**

---

Lo Specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Le attività formative teoriche vengono svolte in toto presso la sede di Palermo.

Ai fini di una completa e armonica formazione professionale lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la rete formativa della Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Il periodo di frequenza dello specializzando nelle Unità Operative incluse nella rete formativa viene definito dal Consiglio della Scuola e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione.

## **Art. 8 - Formazione fuori rete formativa**

---

Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

Sono altresì possibili periodi di stages (per una durata non superiore a dodici mesi nell'arco degli anni di durata della scuola) da svolgersi in strutture accreditate e su delibera del Consiglio della Scuola.

## **Art. 9 - Formazione e attività assistenziale**

---

L'attività di tirocinio dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa, di affiancamento e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

Nello svolgimento delle attività assistenziali, allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola. Tali attività devono essere svolte sotto la sorveglianza di un tutore (vedi art. 10), che deve essere sempre presente nell' Ospedale con una delle seguenti modalità:

(A) presenza fisica di un tutore accanto al medico in formazione (attività *TUTORATA*, con presenza del tutore che esegue la prestazione e ne affida parte o interamente l'esecuzione all'allievo);

(LP) presenza fisica di un tutore in locale prossimo al medico in formazione (attività *TUTELATA*: la prestazione, su indicazione del tutore, è eseguibile dallo specializzando con presenza del tutore stesso nella struttura, anche se non fisicamente presente accanto allo specializzando – ad es. nello stesso reparto, in sala operatoria contigua, in ambulatorio o laboratorio contiguo);

(O) presenza fisica di un tutore all'interno dell' Ospedale (attività *PROTETTA*: lo specializzando esegue la prestazione, anche con autonomia decisionale sul percorso assistenziale, e in caso di necessità deve chiamare prontamente il tutore, in grado di fornire rapida consulenza e/o tempestivo intervento).

L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità è attribuita personalmente ad ogni specializzando e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Il Consiglio della Scuola, sentiti il tutore e il Direttore della Scuola sulle competenze tecniche, il rispetto degli standard, la tempestività nell'esecuzione delle prestazioni, la capacità dello specializzando di individuare appropriati percorsi diagnostico-terapeutici, presa visione della documentazione disponibile (libretto delle attività formative), delibera in merito alla tipologia di approccio dello specializzando.

Gli anni di Corso in cui eseguire le varie attività indicate nel presente documento rappresentano un' indicazione preferenziale e non obbligatoria, che il Direttore ed il Consiglio della Scuola possono modificare per ragioni organizzative, comunque previo motivato giudizio di adeguata maturità dello specializzando.

### **1. Attività clinica in reparto di Chirurgia Generale o Discipline Specialistiche previste dall'ordinamento secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola**

1a. Periodo di attività : 9 mesi (45 CFU) di cui 6 mesi in Chirurgia generale (30 CFU) e 6 mesi nelle Discipline specialistiche previste (30 CFU)

### **2. Attività clinica in reparto di Urologia**

2a. Periodo minimo di attività : 30 mesi (150 CFU) + 3 mesi (15 CFU dal tronco comune)

2b. Anni di Corso: 6 mesi e 2 settimane nel I anno, 5 mesi e 2 settimane nel II anno, 7 mesi e 3 settimane nel III anno, 7 mesi e 3 settimane nel IV anno, 6 mesi nel V anno

2c. Tipo di presenza del tutore. Varia in funzione delle subattività (sub.)

### **3. Turni di Guardia**

3a. Anni di Corso: a partire dal I anno di corso

3b. In presenza del tutore accanto (A) o in locale prossimo (LP).

### **4. Attività clinica in ambulatorio di Urologia per pazienti esterni:**

4a. Numero minimo di visite: come definito dal Consiglio della Scuola

4b. Anni di Corso: dal I anno in avanti.

4c. Tipo di presenza del tutore: A nel I e II anno, LP a partire dal III. Il tutore deve sempre avere un contatto personale con il paziente. Il tutore deve firmare i documenti consegnati al paziente.

### **5. Attività operatoria**

L'attività operatoria prevede una suddivisione in interventi di alta, media e piccola chirurgia (cfr. allegato 4), nonché attività diagnostica mni-invasiva:

*Attività diagnostica mini-invasiva:*

- Almeno 100 cistoscopie
- Almeno 100 esami uro dinamici
- Almeno 30 agobiopsie prostatiche

*Attività operatoria per interventi di alta chirurgia*

- 5-1a. Numero minimo di interventi: almeno 100, di cui il 10% come primo operatore. Il resto come secondo operatore;
- 5-1b. Anni di Corso: dal III anno in avanti.

*Attività operatoria per interventi di media chirurgia*

- 5-2a. Numero minimo di interventi: almeno 200, di cui il 25% come primo operatore. Il resto come secondo operatore;
- 5-2b. Anni di Corso: dal II anno in avanti.

*Attività operatoria per interventi di piccola chirurgia*

- 5-3a. Numero minimo di interventi: almeno 300, di cui il 40% come primo operatore Il resto come secondo operatore;
- 5-3b. Anni di Corso: dal I anno in avanti.

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).

### **Art. 10 - Tutore**

---

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3.

Annualmente il Consiglio della Scuola verifica le proposte di nomina dei tutori secondo criteri di valutazione derivanti da una analisi delle competenze dimostrate nella guida dei percorsi formativi degli specializzandi utilizzando indicatori di profitto degli allievi, di tipologia e quantità di attività tutorate, di correttezza e completezza dei report, di coerenza delle attività tutorate con i percorsi formativi; verranno altresì prese in considerazione le valutazioni dei responsabili delle sedi di tirocinio e potranno essere considerate anche valutazioni degli allievi.

Le proposte dei nominativi dei responsabili di sede di tirocinio e dei tutori vengono approvate dal Consiglio della Scuola in concomitanza alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; è prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutori al fine di armonizzarne le attività di tutorato e le modalità di articolazione dello stesso.

L'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti dei medici in formazione specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale. (D.L. n. 368, 17/08/1999 art. 38).

### **Art. 11 - Registrazione delle attività formative**

---

I medici in formazione sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto-diario personale

di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal docente-tutore preposto con cui il medico ha svolto la sua formazione.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico, e controfirma il libretto.

Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

### ***Art. 12 - Frequenza***

---

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno (38 ore), comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale.

### ***Art. 13 - Modalità di rilevazione delle presenze***

---

Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.

L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui lo specializzando opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza dello specializzando da parte del Responsabile dell'Unità Operativa.

### ***Art. 14 - Assenze per malattia***

---

Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata.

La comunicazione deve essere data all'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.

Al fine del superamento dell'anno di corso, sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica e i giorni non lavorativi.

### ***Art. 15 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità***

---

La specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia vigenti. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola, entro il quindicesimo giorno

precedente alla data di inizio della sospensione stessa. Sarà cura della Scuola trasmetterla immediatamente ai competenti uffici dell'amministrazione centrale, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

Decorso i cinque mesi di congedo per maternità, la specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.Lgs. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola con l'indicazione della data di ripresa della formazione. Sarà cura della Scuola comunicare il prolungamento della sospensione agli uffici competenti.

### ***Art. 16 - Assenze giustificate***

---

Ogni specializzando ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari è autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo dello specializzando.

La partecipazione a convegni/congressi non è considerata assenza solo se questa è riconosciuta dal Direttore della Scuola e dal Consiglio della stessa come attività formativa. In caso contrario occorre usufruire dei permessi personali.

### ***Art. 17 - Assenze ingiustificate***

---

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità fissate dal Consiglio della Scuola. L'intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica.

### ***Art. 18 - Recupero dei periodi di sospensione***

---

I debiti formativi dovuti a periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando.

L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

### ***Art. 19 - Trasferimento***

---

Il trasferimento presso una Scuola di altra sede è possibile previo nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di provenienza e ricevente, nulla osta della Segreteria

amministrativa di provenienza e ricevente e comunicazione in merito, da effettuarsi almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico, al Direttore della Scuola di provenienza e all'ufficio dell'amministrazione centrale.

Il trasferimento in arrivo è possibile solo previo nulla osta della scuola ricevente e comunque con richiesta effettuata al competente ufficio dell'amministrazione centrale almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico.

I trasferimenti possono avvenire solo dopo l'ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti al primo anno di corso o in corso d'anno negli anni successivi.

### ***Art. 20 - Rinuncia***

---

Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al competente ufficio dell'amministrazione centrale e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

### ***Art. 21 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo***

---

La valutazione delle competenze è fatta dai docenti che hanno fatto supervisione nel periodo di tempo considerato, utilizzando strumenti di valutazione condivisi, validi e riproducibili (vedi art. 3).

Tutte le valutazioni relative al singolo specializzando (compresi gli esiti relativi allo svolgimento delle varie attività formative previste e certificate sul libretto-diario dello specializzando, nonché l'esame di profitto annuale) vengono discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dal Consiglio della Scuola che deciderà l'attribuzione agli specializzandi dei livelli di responsabilità, il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale.

La Scuola dovrà darne comunicazione, entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, ai competenti uffici dell'amministrazione centrale al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.

Inoltre la Scuola dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione ospedaliera, dell'Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività, dei livelli di responsabilità attribuita.

### ***Art. 22 - Esame di diploma***

---

Lo specializzando dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola volta, nella sessione immediatamente successiva.

In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Relatore delle tesi di diploma di specializzazione può essere qualsiasi docente titolare di insegnamento che faccia parte del Consiglio della Scuola.

L'esame di Diploma viene espletato nella sede amministrativa delle Scuole federate. La commissione è nominata dal Preside di Facoltà o su sua delega dai Presidenti dei Consigli delle Scuole e sono composte da non meno di cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Qualora il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto, il Consiglio della Scuola può richiedere un ulteriore periodo di frequenza presso la sede della Scuola e autorizzare l'ammissione all'esame finale nella successiva sessione.

Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

### ***Art. 23 – Norme gestionali***

---

Le Direzioni delle Scuole, di norma, provvedono alla periodica comunicazione (almeno 1 volta l'anno) alle sedi di tirocinio degli elenchi aggiornati degli Specializzandi ritenuti idonei allo svolgimento delle varie tipologie di attività assistenziale come precedentemente descritte.

Le Strutture sedi di tirocinio assicurano adeguati supporti logistici, strutturali, tecnico/strumentali e di risorse umane ai fini di garantire l'ottimale svolgimento delle attività assistenziali cui gli Specializzandi partecipano nell'ambito del tirocinio.

Per quanto concerne la copertura assicurativa, si applica quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le normative vigenti in materia, e le deliberazioni del Consiglio di Scuola di Specializzazione.

Palermo, Marzo 2010

---

## **Allegato 1**

***Attività formative di base (discipline generali per la formazione dello specialista)  
5 CFU di didattica frontale (1 CFU per ogni disciplina)***

---

BIO/09	Fisiologia
BIO/14	Farmacologia
BIO/16	Anatomia Umana
MED/06	Oncologia Medica
MED/08	Anatomia Patologica

---

## **Allegato 2**

***Discipline caratterizzanti (obiettivi formativi della tipologia della Scuola)***

***81 CFU (21 CFU di didattica frontale nell'ambito clinico-diagnostico; 60 CFU nell'ambito dell'attività professionalizzante nell'ambito delle emergenze e pronto soccorso)***

---

### *TRONCO COMUNE CLINICO*

M-PSI/08	Psicologia Clinica
MED/09	Medicina Interna
MED/14	Nefrologia
MED/18	Chirurgia Generale (2 CFU)
MED/24	Urologia (2 CFU)
MED/27	Neurochirurgia
MED/33	Malattie Apparato Locomotore
MED/36	Diagnostica per Immagini e Radioterapia (2 CFU)
MED/40	Ginecologia e ostetricia
MED/41	Anestesiologia
MED/42	Igiene generale e applicata
MED/43	Medicina Legale

### *TRONCO COMUNE DIAGNOSTICO*

BIO/12	Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
MED/05	Patologia Clinica
MED/07	Microbiologia e Microbiologia Clinica
MED/08	Anatomia Patologica
MED/36	Diagnostica per Immagini e Radioterapia
MED/37	Neuroradiologia

### *TRONCO COMUNE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO*

MED/09	Medicina Interna (3 CFU)
MED/18	Chirurgia Generale (30 CFU)
MED/24	Urologia (15 CFU)
MED/27	Neurochirurgia (1 CFU)
MED/33	Malattie Apparato Locomotore (1 CFU)
MED/40	Ginecologia e ostetricia (5 CFU)
MED/41	Anestesiologia (5 CFU)

---

## **Allegato 3**

***Discipline affini o integrative***

***5 CFU (1 CFU per ogni disciplina)***

---

### *DISCIPLINE INTEGRATIVE ED INTERDISCIPLINARI*

MED/18	Chirurgia Plastica
MED/20	Chirurgia Pediatrica
MED/22	Chirurgia Vascolare
MED/26	Neurologia
MED/35	Malattie Cutanee e Veneree

---

## **Allegato 4**

### *interventi di Urologia suddivisi per grado di difficoltà*

---

#### A. PICCOLA CHIRURGIA

1. Circoncisione
2. Frenuloplastica
3. Asportazione di cisti epididimaria
4. Eversione della tunica vaginale
5. Sutura a strati della parete addominale
6. Posizionamento – estrazione stent ureterale
7. Interventi per varicocele
8. Esplorativa testicolare
9. Posizionamento di cistostomia sovrapubica
10. Asportazione di caruncola uretrale
11. Cistotomia – chiusura cistotomia
12. Diatermocoagulazione di condilomi genitali
13. Vasectomia
14. Biopsia del testicolo
15. Posizionamento dei trocar in videolaparoscopia

#### B. MEDIA CHIRURGIA

1. Ureteropieloscopia diagnostica
2. Resezione prostatica transuretrale <40 gr
3. Resezione vescicale transuretrale <3 cm
4. TUIP

5. Uretrotomia endoscopica
6. Incisione/resezione collo vescicale
7. Interventi per incurvamento penieno congenito
8. Epididimectomia
9. Interventi mini – invasivi per incontinenza urinaria femminile
10. Pieloureteroplastica
11. Litotrissia endoscopica
12. Vie di accesso (addominale, lombotomica, toracofreno)
13. Orchifuniculectomia
14. Chirurgia testicolare per torsione o criptorchidismo
15. Uretroplastica distale peniena
16. Adenomectomia prostatica
17. Recintazione di cisti renale
18. Nefrectomia semplice
19. Impianto di dispositivi per neuromodulazione sacrale
20. Nefrostomie percutanee
21. Amputazione parziale del pene
22. Orchiectomia subcapsulare
23. Posizionamento di protesi testicolare

## C. ALTA CHIRURGIA

1. Ureteropieloscopia operativa
2. Resezione prostatica transuretrale >40 gr
3. Resezione vescicale transuretrale >3 cm
4. Chirurgia renale percutanea

5. Prostatectomia radicale
6. Nefrectomia radicale
7. Enucleoresezione renale
8. Cistectomia radicale
9. Exenteratio pelvica femminile
10. Linfadenectomia iliaco – otturatoria
11. Linfadenectomia retroperitoneale per neoplasia testis
12. Derivazioni urinarie (intestinali o meno)
13. Ampliamento vescicale
14. Chirurgia ricostruttiva via urinaria sup e inf
15. Dispositivi protesici antincontinenza (sfintere artificiale)
16. Chirurgia di placca per IPP
17. Chirurgia peniena complessa
18. Ureterocistoneostomia
19. Interventi per prolasso genitale con incontinenza
20. Chirurgia dei trapianti
21. Prelievi di organo
22. Interventi per traumi urogenitali
23. Chirurgia dell'uretra femminile
24. Uretroplastica membranosa
25. Surrenesctomia
26. Chirurgia delle fistole urinarie
27. Chirurgia dei disturbi di identità di genere
28. Interventi in videolaparoscopia

---

## **Allegato 5**

***Piano di organizzazione delle attività formative negli anni di corso di specializzazione***

---